



COMUNE DI ERCHIE

>>COPIA<<

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 23/10/2019

**OGGETTO: Atto di citazione in giudizio - Coniugi Cava Pasqualino e Morleo Giovanna.
Approvazione di schema di transazione. Determinazioni ex art. 42 bis del DPR
327/2001**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Ottobre alle ore 13:30, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE	--
VICESINDACO	SARACINO CHIARA	SI
ASSESSORE	CAVA ANGELO	SI
ASSESSORE	SORIO GIUSEPPE	--
ASSESSORE	ARGESE MARIELLA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Presiede la seduta il Vice Sindaco, D.ssa SARACINO CHIARA, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO con funzioni consultive e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- in data 05/11/2012, assunta al prot. 11819, giungeva diffida a nome dei coniugi Cava Pasqualino e Morleo Giovanna, i quali lamentavano la realizzazione di opere abusive realizzate su un terreno di loro proprietà, sito in Erchie alla contrada Cisarelle, in NCT al fg. 10, p.lla 1611, richiedendo la rimozione dei manufatti, con avviso che, in caso di mancato riscontro, avrebbero proceduto per vie legali alla richiesta di risarcimento del danno;
- seguiva missiva prot. 13728 del 21/12/2012, a firma dell'Avv. Raffaele Missere, con la quale veniva reiterata la diffida;
- in data 14/02/2013, il medesimo legale notificava, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di significazione e diffida (prot. 1675);
- altresì, veniva trasmessa perizia di stima a firma dell'Arch. Giuseppe Morleo (prot. 9521 del 20/09/2013);
- in seguito a riordino del Servizio Contenzioso dell'Ente, con nota prot. 11434 del 19/10/2015, si avviava idonea istruttoria, richiedendo chiarimenti ai competenti Uffici;
- con proprie note prot. 11649/15 e 12250/15, rispettivamente l'Ufficio Tecnico e Urbanistica relazionavano circa la vicenda;
- facevano seguito, di poi, ulteriori diffide al pagamento della controparte, cui seguivano note interne dell'Ufficio Contenzioso;
- infine, in data 21/06/2019, prot. 7588, veniva notificato atto di citazione presso il Tribunale di Brindisi, per il giorno 24/10/2019, con il quale si richiedeva al giudice la condanna dell'Ente al pagamento del pregiudizio patrimoniale, quantificato in € 25.208.00, oltre interessi e rivalutazione (valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità), al pagamento del pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene, al pagamento del risarcimento per occupazione senza titolo, pari al 5% annuo, con vittoria di spese di giudizio, il tutto per una somma pari a € 40.000,00 secondo quanto previsto dall'art. 42 bis T. U. Espropriazioni;
- ricevuto l'atto di citazione, immediatamente l'Ufficio contenzioso richiedeva nuovi indirizzi circa la costituzione in giudizio e, in seguito ad incontro tra le parti, avvenuto in data 16/09/2019 presso la sala giunte del Palazzo Comunale, il Responsabile del Settore Urbanistica, formulava propria relazione peritale (prot. 11021/19), in vista di una possibile transazione della vicenda, ipotizzando una somma pari a € 19.263,79, comprensiva del risarcimento danni e attribuendo al bene un valore venale pari a € 9.878,90;

Vista la estrema variabilità della normativa e della giurisprudenza in merito alla materia delle occupazioni per la realizzazione di opere pubbliche, le parti dichiaravano di voler transigere la lite

onde evitare l'alea del giudizio e le ulteriori spese di giudizio, e l'Avv. Raffaele Missere garantiva disponibilità dei propri assistiti ad accettare l'importo omnicomprensivo di € 21.000,00, con rinuncia espressa ad ogni maggior somma dovuta a titolo di interessi e spese legali;

Dato atto che, in virtù della assenza di un valido titolo di esproprio, nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione, rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune, il quale, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari, previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione;

Considerato che sul fondo in questione sono stati eseguiti lavori di costruzione e potenziamento della rete idrica, come da progetto principale approvato con Deliberazione di G.M. n. 37 del 01/02/1996, il cui collaudo è stato approvato con determina 589 del 22/11/2001, e che, con propria nota prot. 7270 del 26/06/2017, il Responsabile del Settore LL.PP. ha espressamente ribadito che il *“tronco AQP oggetto della contestazione può essere rimosso senza pregiudizio per gli utenti allacciati. Tuttavia, è presente un'abitazione lungo la stessa via sprovvista di allaccio che non potrebbe più effettuarlo”*;

Valutati gli interessi in conflitto e dato atto dell'utilizzo del terreno per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, si ritiene di poter disporre l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile corrispondendo al proprietario l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, come quantificato dal competente Ufficio Urbanistica (nota prot. 11021/2019);

Ritenuto pertanto, valido, attuale e prevalente l'interesse pubblico in ordine alla predetta acquisizione - già implicitamente espresso in seguito ad approvazione del progetto definitivo di costruzione delle opere di rete idrica di cui alla deliberazione di G.M 37/96 il cui collaudo è stato approvato con determina 589/2001 - e che, pertanto, è intendimento dell'Amministrazione di procedere alla definizione della controversia ritenendo conveniente la prospettata proposta riduttiva del debito e quindi di accettare le condizioni prospettate dalla controparte - con conseguente abbandono della procedura giudiziaria intrapresa - acquisendo al patrimonio indisponibile dell'Ente l'area in contesa di proprietà dei signori Cava Pasqualino e Morleo Giovanna, consistente nel terreno sito in Erchie alla contrada Cisarelle, in NCT al fg. 10, p.lla 1611, catastalmente estesa mq. 548, corrispondendo al proprietario l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, come quantificato dal competente Ufficio Urbanistica (nota prot 11021/2019);

Confermato pertanto che sussiste un concreto e attuale interesse pubblico alla acquisizione in proprietà della citata area, utilizzata *sine titolo* dal Comune per l'allocazione di infrastrutture atte alla realizzazione di lavori di costruzione e potenziamento della rete idrica, avuto riguardo al valore

venale del bene, in uno al pregiudizio non patrimoniale, nonché per il periodo di occupazione, così per un complessivo ammontare, definito di comune accordo e in via transattiva in € 21.000,00 (euro ventunomila/00), a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa anche futura, da corrispondersi in una unica soluzione con pagamento da effettuarsi entro il 15 Marzo 2020;

Visto lo schema di transazione redatto dal Responsabile del Servizio Contenzioso, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato a comporre la vertenza;

Accertato che ai fini dell'acquisizione del procedimento acquisitivo della citata area è necessario procedere alla formale adozione del presente atto con il quale si manifesta la scelta acquisitiva e l'approvazione dello schema di transazione dando mandato al responsabile del Settore LLPP-Patrimonio di adottare i provvedimenti e gli atti necessari al perfezionamento del procedimento ex art 42bis del DPR 327/2001 l'acquisizione della proprietà dell'area di che trattasi al patrimonio indisponibile del Comune di Erchie;

Riconosciuta la necessità e opportunità del presente provvedimento;

Visto il TUEL 267/2000;

Visto il DPR 327/2001 e, in particolare l'art 42 bis;

Visto l'allegato schema di transazione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art 49 del TUEL 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono richiamati e condivisi

1) di **prendere atto** dell'atto di citazione notificato in data 21/06/2019, prot. 7588, presso il Tribunale di Brindisi, per il giorno 24/10/2019, con il quale i coniugi Cava-Morleo richiedono al giudice, previo accertamento della occupazione abusiva del terreno sito in Erchie alla contrada Cisarelle, in NCT al fg. 10, p.lla 1611, la condanna dell'Ente al pagamento del pregiudizio patrimoniale, quantificato in € 25.208.00, oltre interessi e rivalutazione (valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità), al pagamento del pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene, al pagamento del risarcimento per occupazione senza titolo, pari al 5% annuo, con vittoria di spese di giudizio, il tutto per una somma pari a € 40.000,00;

2) di **ritenere** valido, attuale e prevalente l'interesse pubblico in ordine alla acquisizione del bene di cui al punto precedente e che, pertanto, è intendimento dell'Amministrazione di procedere alla definizione della controversia a mezzo acquisizione dell'area "de qua" in proprietà ai signori Cava Pasqualino e Morleo Giovanna, ai sensi dell' art. 42 bis D.P.R. 327/2001, secondo quanto

evidenziato a seguito di istruttoria condotta dagli Uffici interessati, in ordine alla necessità da parte dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla scelta acquisitiva, anche alla luce delle finalità pubbliche perseguite con la relativa acquisizione formale del bene immobile al patrimonio indisponibile dell'Ente, sine titolo utilizzato dal Comune per l'allocazione di infrastrutture atte alla realizzazione di lavori di costruzione e potenziamento della rete idrica, giusta Deliberazione di G.M. n. 37 del 01/02/1996;

3) di **dare mandato** al Responsabile del Settore LLPP – Patrimonio, di adottare i provvedimenti e gli atti necessari al perfezionamento del procedimento ex art. 42 bis del DPR 327/2001 per l'acquisizione della proprietà dell'area oggetto della presente deliberazione al patrimonio indisponibile del Comune di Erchie;

4) di **approvare** l'allegato schema di transazione redatto dal Responsabile del Servizio Contenzioso secondo il quale il Comune di Erchie si impegna a corrispondere ai Sigg.ri Pasqualino Cava (CF CVAPQL61D11D422Y) e Giovanna Morleo (CF MRLGNN62R69L280Z), che accettano, a totale saldo e stralcio di quanto richiesto con atto di citazione quivi notificato in data 21/06/2019, acquisito al prot. 7588, la somma omnicomprensiva di € 21.000,00, da corrispondersi in una unica soluzione con pagamento da effettuarsi entro il 15 Marzo 2020;

5) di **autorizzare** il Responsabile dell'Ufficio contenzioso alla sottoscrizione della transazione, in nome e per conto dell'Ente;

6) di **disporre** che copia del presente atto deliberativo venga trasmessa al Responsabile del Finanziario, al Responsabile del Settore LLPP – Patrimonio e al Responsabile del Servizio Contenzioso per gli adempimenti consecutivi.

Con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione, attesa la citazione in giudizio per la data del 24/10/2019, è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c. 4 del TUEL 267/2000.

Letto e sottoscritto,

Il Vice Sindaco
D.ssa SARACINO CHIARA

Il Segretario Generale
Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL'ART. 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS N° 267/2000	
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE Erchie, 23/10/2019 Il Responsabile del Servizio D.ssa RODI AGATA	PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: FAVOREVOLE Erchie, 23/10/2019 Il Responsabile del Servizio Dott.FRACELLA GIUSEPPE

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi, dal 24/10/2019 al 08/11/2019 al progressivo n. 1420, ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. n. 134 del D.lvo 267/2000.

Erchie, 24/10/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
D.ssa RODI AGATA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.



COMUNE DI ERCHIE

Provincia di Brindisi

www.comune.erchie.gov.it

ATTO DI TRANSAZIONE

Il giorno _____ del mese di Ottobre dell'anno duemiladiciannove, nella sede comunale, sono comparsi:

- il COMUNE DI ERCHIE (BR) con sede in Via Santa Croce, 2 (CF 80000960742) in persona della Dott.ssa Agata Rodi, Responsabile del I Settore – Servizio Contenzioso;
- l'Avv. Raffaele Missere e l'Avv. Gianfredi Perrucci, quali procuratori dei Sigg.ri Pasqualino Cava (CF CVAPQL61D11D422Y) e Giovanna Morleo (CF MRLGNN62R69L280Z);

Premesso che:

- con DIA prot. 9053/2012, i coniugi Cava Pasqualino e Morleo Giovanna comunicavano la costruzione di una muratura di recinzione in conci di tufo sul proprio terreno sito in Erchie alla contrada Cisarelle, in NCT al fg. 10, p.lla 1611;
- in data 05/11/2012, assunta al prot. 11819, giungeva diffida a nome degli stessi, i quali lamentavano che, avendo effettuato sopralluogo sul posto, avevano appurato la realizzazione di opere abusive presso il medesimo terreno; pertanto, richiedevano la rimozione dei manufatti, con avviso che, in caso di mancato riscontro, avrebbero proceduto per vie legali alla richiesta di risarcimento del danno;
- seguiva missiva prot. 13728 del 21/12/2012, a firma dell'Avv. Raffaele Missere, con la quale veniva reiterata la diffida;
- in data 14/02/2013, di poi, il medesimo legale notificava, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di significazione e diffida (prot. 1675);
- altresì, veniva trasmessa perizia di stima a firma dell'Arch. Giuseppe Morleo (prot. 9521 del 20/09/2013);
- in seguito a riordino del Servizio Contenzioso dell'Ente, l'Ufficio procedeva in data 19/10/2015 a istruire la pratica (prot. 11434/15) e con proprie note prot. 11649/15 e 12250/15, rispettivamente l'Ufficio Tecnico e Urbanistica, verificata la assenza di valido titolo ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, relazionavano circa la vicenda;
- facevano, di poi, seguito ulteriori diffide al pagamento della controparte;



COMUNE DI ERCHIE

Provincia di Brindisi

www.comune.erchie.gov.it

- infine, in data 21/06/2019, prot. 7588, veniva notificato atto di citazione presso il Tribunale di Brindisi, per il giorno 24/10/2019, con il quale si richiedeva al giudice la condanna dell'Ente al pagamento del pregiudizio patrimoniale, quantificato in € 25.208.00, oltre interessi e rivalutazione (valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità), al pagamento del pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene, al pagamento del risarcimento per occupazione senza titolo, pari al 5% annuo, con vittoria di spese di giudizio, il tutto per una somma pari a € 40.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 42 bis T. U. Espropriazioni;

- ricevuto l'atto di citazione, immediatamente l'Ufficio contenzioso richiedeva nuovi indirizzi circa la costituzione in giudizio e, in seguito ad incontro tra le parti, avvenuto in data 16/09/2019 presso la sala giunte del Palazzo Comunale, il Responsabile del Settore Urbanistica, formulava propria relazione peritale (prot. 11021/19), in vista di una possibile transazione della vicenda, ipotizzando una somma pari a € 19.263,79, comprensiva del risarcimento danni e attribuendo al bene un valore venale pari a €9.878,90;

- stante la estrema variabilità della normativa e della giurisprudenza in merito alla materia delle occupazioni per la realizzazione di opere pubbliche, le parti decidevano di transigere la lite onde evitare l'alea del giudizio e le ulteriori spese di giudizio, e l'Avv. Raffaele Missere dichiarava la disponibilità dei propri assistiti ad accettare l'importo onnicomprensivo di € 21.000,00, con rinuncia espressa ad ogni maggior somma dovuta a titolo di interessi e spese legali; disponibilità subordinata al pagamento di detto importo entro e non oltre il mese di Aprile 2020;

- in considerazione della esistenza accertata delle opere abusive, vista la stima effettuata dagli Uffici, la Giunta riteneva conveniente per l'amministrazione la prospettata proposta riduttiva del debito e quindi si dichiarava l'accettazione delle condizioni prospettate dalla controparte, con conseguente abbandono della procedura giudiziaria intrapresa e l'acquisizione al patrimonio comunale della porzione di terreno per cui vi è lite;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 135 del 23/10/2019, di cui il presente atto



COMUNE DI ERCHIE

Provincia di Brindisi

www.comune.erchie.gov.it

costituisce parte integrale e integrante, le Parti addivengo alla seguente transazione.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e delle volontà con esso manifestate, anche ai fini della sua corretta interpretazione ed applicazione; a tal fine, le Parti, come sopra identificate, stabiliscono e pattuiscono quanto segue.

Art. 1

In ragione della presente transazione, il Comune di Erchie si impegna a corrispondere ai Sigg.ri Pasqualino Cava (CF CVAPQL61D11D422Y) e Giovanna Morleo (CF MRLGNN62R69L280Z), che accettano, a totale saldo e stralcio di quanto richiesto con atto di citazione quivi notificato in data 21/06/2019, acquisito al prot. 7588, la somma onnicomprensiva di € 21.000,00, da corrispondersi in una unica soluzione con pagamento da effettuarsi entro il 15 Marzo 2020.

Art. 2

Il mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 1 comporterà la decadenza del presente accordo transattivo. Le parti espressamente convengono che il presente atto non ha natura novativa ed il mancato o ritardato pagamento dell'importo convenuto secondo le modalità previste al precedente art. 1 determineranno la automatica risoluzione di diritto del presente accordo transattivo, ex. art. 1456 c.c..

Art. 3

Al pagamento della suddetta somma sarà rilasciata quietanza liberatoria e i Sigg.ri Pasqualino Cava e Giovanna Morleo non avranno null'altro a pretendere in relazione ai fatti di cui al presente atto, cedendo definitivamente il bene all'Ente.

Art. 4

L'ente si farà carico delle procedure di acquisizione al patrimonio comunale del terreno sito in Erchie alla contrada Cisarelle, in NCT al fg. 10, p.lla 1611, oggetto del contendere, e i Sigg.ri Pasqualino Cava e Giovanna Morleo dichiarano, sin da ora, di rinunciare a qualsivoglia pretesa sulla proprietà del medesimo in virtù della suddetta acquisizione.



COMUNE DI ERCHIE

Provincia di Brindisi

www.comune.erchie.gov.it

Art. 5

Tutte le spese e competenze legali si intendono integralmente compensate tra le parti e graveranno su chi le ha anticipate.

Art. 6

l'accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi eredi e/o aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso.

Art. 7

Il presente atto viene sottoscritto anche dai difensori per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge n. 247/2012 L.P.

Erchie, li _____

LCS

Per il Comune
Dott.ssa Agata Rodi

Sig. Pasqualino Cava

Avv. Raffaele Missere

Sig.ra Giovanna Morleo

Avv. Gianfredi Perrucci